

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-16 maggio 2024

Focus sul versamento della web tax

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 16 maggio 2024 non ci particolari scadenze se non quelle periodiche, quali, ad esempio:

- il versamento dell'IVA mensile e di quella dei primi 3 mesi dell'anno, per i soggetti IVA trimestrali, in scadenza il 16 maggio;

- il versamento delle ritenute relative al mese precedente, sempre in scadenza il 16 maggio.

L'unica scadenza degna di nota è quella, sempre fissata al 16 maggio, relativa al versamento annuale dell'imposta sui servizi digitali, la cosiddetta "web tax".

Si ricorda che la dichiarazione annuale, invece, va presentata entro il 30 giugno.

1 MERCOLEDÌ

SCRITTURE CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

SCRITTURE CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono *non* essere tenute a partire *da questo mese*, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo *scorso mese*, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 GIOVEDÌ

IMPOSTE
INDIRETTE**Attenzione**

La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
---------------------	--

9

GIOVEDÌ

IMPOSTE
INDIRETTE**Imposta di bollo – Versamento rateale**

Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre.

Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.

Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 – Bollo virtuale – rata.

15

MERCOLEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

<p>IVA</p>	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>IVA</p>	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorialmente dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

16 GIOVEDÌ

<p>ACCISE</p>	<p>Accise</p> <p><i>Attività</i> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; • in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche e Poste italiane.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a</p>

	bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese di precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo

	<p>conguaglio impianti in Sicilia” in luogo del codice tributo “1054” utilizzabile fino al 31/12/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1901 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; • in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta-Saldo”.</p>

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><i>Modalità</i> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione IVA periodica – Soggetti mensili</p> <p><i>Attività</i> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di aprile.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6004 – Versamento Iva mensile-aprile”.</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari</p> <p><i>Attività</i> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al primo trimestre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva).</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6031 – Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta</p>

	sugli intrattenimenti”.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") relativa al periodo d'imposta precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 aprile 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; • su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; • contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; • sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; • sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; • sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratorio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti; • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni; • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi; • 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratorio.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p><u>Lavoro dipendente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p><u>Lavoro autonomo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p><u>Provvigioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e

16 - GIOVEDÌ

di rappresentanza.

SCADENZE AGGIORNATE AL 26 APRILE 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Imposta sui servizi digitali (web tax) – Versamento

È prevista una particolare forma di tassazione, con aliquota del 3%, per le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale. Si tratta dell'imposta sui servizi digitali, conosciuta anche come "web tax".

I soggetti interessati devono versare l'imposta dovuta per l'anno 2023 entro il 16 maggio 2024, mentre l'obbligo dichiarativo scade il 30 giugno 2024.

Soggetti interessati

Sono interessati alla web tax i **soggetti esercenti attività d'impresa** che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

- 1) realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un **ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000**;
- 2) percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un **ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000** nel territorio dello Stato.

Attività soggette alla web tax

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) **veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità** mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) **messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) **trasmissione di dati raccolti da utenti** e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

I corrispettivi di cui alla lettera b) comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Esclusioni

Non si considerano servizi digitali e, quindi, non sono soggetti alla web tax:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
- i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal D.Lgs. n. 385/1993 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso;
 - le controparti centrali e i depositari centrali;
 - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
- f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.



Attenzione

Non vanno considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'**interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa** quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Inoltre, non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui sopra resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante in base all'art. 2359 c.c.

Modalità operative

L'imposta si ottiene applicando **l'aliquota del 3% ai ricavi imponibili**.

A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel medesimo anno solare.

Versamento

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta **entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili**.

L'imposta è versata **mediante F24**.

Per consentire il versamento, tramite Modello F24, dell'imposta in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- "2700" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.";
- "2701" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI";
- "2702" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE".



Attenzione

I **soggetti non residenti** che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con F24, effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.